Comune di Lecco

Area 7 – Gestione del territorio, Edilizia, Beni Ambientali, Mobilità e Trasporti.
Programmazione e Gestione Mobilità, Trasporti, Beni Ambientali e Rifiuti

ORDINANZA N 61 del 2.11.2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

IL SINDACO

Premesso che il combinato disposto della L. 10/1991, il D.P.R. 412/1993, il D.P.R. 74/2013, il D.lgs. n. 192/2005, la L.R. n. 26/2003, la L.R. n. 24/2006, della D.G.R. n. 3965 del 31.07.2015**,** definisce gli obblighi ed i divieti relativi all'utilizzo degli impianti termici;
Richiamata la D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007 e relativo Allegato 1 e le successive modifiche, che definiscono le modalità di trattamento dei letami, liquami, fanghi e fertilizzanti azotati;
Richiamate inoltre le principali misure introdotte dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 7635 dell'11.07.2008, la D.G.R. 9958 del 29.07.2009, la D.G.R. 2578 del 31.10.2014, DGR n. 2525 del 17.10.2014 in attuazione della L.R. 24/2006 e del PRIA (approvato con D.G.R. 593/2013), necessarie per la riduzione delle emissioni in atmosfera per il contenimento dell'inquinamento indotto dal traffico veicolare, da combustione di biomassa legnosa e da altre potenziali sorgenti inquinanti, volte a migliorare la qualità dell'aria, riassunte nell'ALLEGATO A;

Dato atto che l'ARPA di Oggiono monitora costantemente la qualità dell'aria certificando il dato giornaliero di concentrazione di inquinanti e l'eventuale avvenuto superamento del valore limite (50 mg/mc) di PM10 fissato dalla Direttiva Comunitaria 2008/50 UE;

Considerato che ogni anno le centraline localizzate in Lecco, in via Sora ed in Via Amendola, rilevano nel periodo di accensione degli impianti termici livelli del PM10 oltre i limiti consentiti;

Preso atto che anche quest'anno i valori del PM 10 hanno superato la soglia media giornaliera di 50 µg/m3, quale media aritmetica dei valori rilevati nelle due centraline localizzate sul territorio del Comune di Lecco (Centralina di Via Sora e Centralina di Via Amendola) rilavati dall'Arpa Lombardia e monitorabili ai seguenti indirizzi web:
http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/IDati.aspx?v=2
http://www.comune.lecco.it/index.php/la-gestione-del-territorio-int/143-ambiente-demanio/aria/397-qualita-aria

Considerato inoltre che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, $N0_2$ e Ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute, comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Richiamate le misure preventive ed informative adottate dall'Amministrazione Comunale volte a sensibilizzare la cittadinanza al contenimento dell'inquinamento atmosferico sia nelle medie annuali che nei picchi invernali caratterizzati dal superamento del valore limite di 50 mg/mc;

Richiamate inoltre le iniziative attivate dall'Amministrazione Comunale orientate ad incentivare l'utilizzo di forme alternative di mobilità sostenibile ed alla diffusione di una cultura ecocompatibile;

Ritenuto importante che tutti i cittadini adottino comportamenti utili a mantenere sufficientemente bassi i livelli di inquinamento nell'aria;
Ritenuto pertanto di affrontare l'emergenza ambientale per tutelare la salute pubblica adottando una serie di misure finalizzate a limitare il carico di emissioni inquinanti;

Ricordato che la Città di Lecco rientra nella fascia climatica "Zona E", come definita dal D.P.R. 412/1993, nella quale gli impianti termici possono essere fatti funzionare, tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, per complessive 14 ore giornaliere, a partire dal 15 ottobre sino al 15 aprile, con le seguenti temperature (calcolate come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):
- i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
- i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Ricordato inoltre che la Città di Lecco appartiene alla Fascia 2, corrispondente alla, Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione, come definita dalla D.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605;

Visti
- l'art. 50 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali adottato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1) IMPIANTI TERMICI

a) **la riduzione** della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue:
gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive **13 ore** giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno).

b) **la riduzione** del valore massimo delle temperature all'interno delle unità immobiliari di un grado centigrado, come segue:
la temperatura degli ambienti non deve superare:
- **i 17 °C +2 °C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- **i 19 °C +2 °C** di tolleranza per tutti gli altri edifici.

c) ai titolari/gestori degli esercizi commerciali il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere costantemente aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93, così come modificato ed integrato dalla D.P.R. 551/99, ed il conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte che, dall'esterno, danno accesso a detti locali.

Tali disposizioni si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'ALLEGATO B della presente Ordinanza.

2) COMBUSTIONI

il divieto di uso e di accensione di fuochi d'artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi.

3) TRAFFICO VEICOLARE

il divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

4) <u>LE SEGUENTI MISURE TEMPORANEE</u>

(in caso di superamento per 7 giorni consecutivi della soglia media giornaliera di 50 µg/m3 di PM 10)

- ***"IMPIANTI TERMICI"***

l'ulteriore riduzione della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale come segue: gli impianti termici possono essere fatti funzionare per complessive **12 ore** giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno);
Tali disposizioni si applicano con le modalità e le deroghe riportate nell'ALLEGATO B della presente Ordinanza.

- ***"TRAFFICO VEICOLARE"***

l'estensione delle limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di **sabato, domenica e ai giorni festivi** nell'articolazione oraria 7.30 – 19.30, per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle dd.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14; vengono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla d.G.R. 2578/14, fatte comunque salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico.

- ***"AMBITO AGRICOLO"***

Il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e il divieto di rilasciare le relative deroghe.

DISPONE

LE SEGUENTI MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE <u>MISURE TEMPORANEE</u>

Tali misure si applicano in caso di superamento per **7 giorni consecutivi** della soglia media giornaliera di **50 µg/m3** di PM 10, quale media aritmetica dei valori rilevati nelle due centraline localizzate sul territorio del Comune di Lecco, (Centralina di Via Sora e Centralina di Via Amendola); l'applicazione avviene a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall'acquisizione ufficiale dei dati dall'ARPA Lombardia (8° giorno dal primo superamento).
Tali misure sono sospese dal giorno successivo all'acquisizione ufficiale dei dati dall'ARPA Lombardia dell'avvenuta condizione di assestamento per **due** giorni consecutivi dei valori del PM10 sotto la soglia giornaliera di 50 µg/m3, quale media aritmetica dei valori rilevati nelle due centraline localizzate sul territorio del Comune di Lecco.

INOLTRE DISPONE

La decorrenza della presente Ordinanza dal giorno 2 novembre 2016 al termine del 15 aprile 2017.

La più ampia comunicazione al pubblico della presente ordinanza (Albo pretorio on line, Home page sito internet, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, ecc.).

L'applicazione, in caso di violazione della presente ordinanza, delle seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo euro di 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000; è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689.
- **limitatamente al PUNTO 3) ed al PUNTO 4) parte "TRAFFICO VEICOLARE"**
  sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 164,00 fino ad un massimo di euro 663,00 come stabilito dagli artt. 6 e 7 comma 13 bis del D.lgs 285/92 e s.m.i., con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta.

RENDE NOTO CHE

Il Corpo di Polizia Locale e gli organi preposti cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.

F.TO IL SINDACO
Virginio Brivio

ALLEGATO A
all'Ordinanza Sindacale n. 61 del 2.11.2016

PRINCIPALI MISURE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA

IMPIANTI TERMICI

D.G.R. 10858 del 21/12/2009 e dalla successiva Legge Regionale n.11/2010

Divieto permanente su tutto il territorio regionale di utilizzare olio combustibile per impianti di riscaldamento civile <10 MW;

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008

Divieto, permanente su tutto il territorio regionale di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: box, garage, depositi, cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage.

Dal 15 ottobre al 15 aprile divieto di utilizzare di apparecchi obsoleti (camini e stufe con rendimento < 63%) alimentati a biomassa legnosa, e precisamente:

- divieto di utilizzare i seguenti apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa (legna, pallets), nel caso siano presenti altri impianti di riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi:
    - camini aperti;
    - camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa che non garantiscano il rispetto dei seguenti requisiti:
        - rendimento energetico (η) maggiore o uguale 63%
        - valore di emissione di monossido di carbonio (CO) minore o uguale 0,5% in riferimento ad un tenore di ossigeno (O_2) del 13%, riferito ai gas secchi a 0 ° C e a 1,013 bar.

      Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è di norma precisato sul libretto di istruzioni dell'apparecchio stesso, fornito dal venditore; in mancanza di questo, sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.

TRAFFICO VEICOLARE

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 e D.G.R. 9958 del 29.07.2009

Dal 15 ottobre al 15 aprile, su tutto il territorio regionale, obbligo di:

- spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle 24,00, della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0.

Fermo permanente su tutto il territorio regionale, senza alcuna interruzione temporale, da lunedì a domenica, dalle ore 00,00 alle 24,00, di autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ex articolo 47, comma 2, del D.lgs. 285/92 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t), di tipo urbano, suburbano e interurbano, di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, privi di filtro anti particolato efficace.

DGR X/2578 del 31.10.2014

Dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, divieto di circolazione nella città di Lecco, appartenente all'area denominata "Fascia 2", corrispondente alla, Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione, come definita dalla D.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605, dei seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina o diesel"**);

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 1 diesel**");
- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2 diesel"**);

Ambito di applicazione

Il fermo della circolazione si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) è stata effettuata con specifico decreto, a seguito di consultazione dei Comuni e delle Province coinvolte dai nuovi provvedimenti di limitazione.

Con dd.U.O. n. 10379 del 27.11.2015 *"Individuazione delle tratte di collegamento tra le autostrade, le strade di interesse regionale R1, gli svincoli autostradali ed i parcheggi d'interscambio ricadenti all'interno della fascia 2, escluse dal fermo della circolazione. Attuazione della d.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, Allegato 1, paragrafo b) "Ambito di applicazione""*, pervenuto al Comune di Lecco con nota prot.80804 del 3.12.2015, la Regione Lombardia ha individuato le seguenti tratte del territorio comunale, escluse dal divieto di circolazione:

Comune di Lecco

Denominazione della strada	**da**	**a**
Via Lorenzo Balicco	Uscita SS36	Via XI Febbraio
Via XI Febbraio	Via Lorenzo Balicco	Largo Caleotto
L.go Caleotto	Fra le vie XI Febbraio, Marconi, Amendola,Corso P.Sposi	
Via Guglielmo Marconi	L.go Caleotto	via Rivolta
Via Fiandra	Via Badoni	Fra Galdino
Via Della Pergola	Via Fiandra	Imbocco SS 36
Viale Don Giovanni Ticozzi	Via Macon	Parcheggi antistanti campi di calcio
Via Dell'Eremo	Via Belfiore	Via Tonio da Belledo
Lungo Lario Piave	Lungo Lario IV Novembre	Confine comunale in loc. Pradello
DIR SS36 "Raccordo Lecco – Valsassina"	Uscita SS36 (Km 0)	Confine comunale con Comune di Ballabio

L'elenco delle strade, di cui ai punti b1), b2) e b3), sulle quali non si applica il fermo della circolazione, è pubblicato sul sito regionale www.regione.lombardia.it., al seguente link http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Reti%2FDetail&cid=1213374630533&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277017319&pagename=DG_RSSWrapper#1213646151666

Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con D.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con D.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza ;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;

- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

COMBUSTIONI

D.G.R. 7635 dell'11/07/2008 e DGR n. 2525 del 17/10/2014

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.LGS n. 152/06 - TUA) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall'applicazione di tale disciplina sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunita montane).

Nei Comuni posti a quota inferiore vigono le disposizioni introdotte dalla DGR n. 2525/14 che prevedono il divieto di combustione dal 15 ottobre al 15 aprile.

Pertanto dal 15 ottobre al 15 aprile, nella Città di Lecco, avente quota altimetrica, così come definita dall'ISTAT, inferiore a 300 mt. s.l.m. vige il divieto di bruciare all'aperto, anche piccoli cumuli vegetali (non superiori a tre metri steri per ettaro) in particolare in ambito agricolo e di cantiere.

AMBITO AGRICOLO

D.G.R. n. 5868 del 21.11.2007

E' obbligatorio l'interramento dei letami, liquami, fanghi, fertilizzanti azotati entro le 24 ore dallo spandimento. Se le condizioni ambientali non lo consentono, i cumuli di materiale maturo devono essere coperti con un telo impermeabile e non devono restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

ALLEGATO B
all'Ordinanza Sindacale n. 61 del 2.11.2016

Durata massima giornaliera
Le disposizioni di cui al PUNTO 1) lettera a) non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
*e)*agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
f) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
g) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
h) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
i) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste alle lettera a),b),c),d),e)**,** per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
l) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA;
m) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
n) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
o) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita al PUNTO 1) lettera a) dell'ORDINANZA, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera *l)*.

Valori massimi della temperatura ambiente
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto del PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti.
Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui al PUNTO 1) lettera b) dell'ORDINANZA, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;

b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.